

(N. 2558)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1958 (V. Stampato n. 3644)

d'iniziativa dei deputati BONOMI, SCARASCIA, TRUZZI, FINA, SCHIRATTI, PIGNATELLI, LUCIFREDI, GUERRIERI Filippo, GERMANI, SEMERARO Gabriele, TOZZI CONDIVI, DE MARIA e AGRIMI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1958

Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva
di pressione della campagna 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1957, n. 1209, è previsto il concorso finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, è stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila.

Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali.

Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidità.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvederà mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.